



SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI
DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO
E SUPPORTO ALL' AUTORITÀ DI GESTIONE FSE
IL RESPONSABILE

MARISA BERTACCA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2017. 0064929
del 07/02/2017

SOGGETTI ATTUATORI
Loro sedi



Oggetto: Operazioni “strategia di impresa” approvate con DGR n. 1450/2016 – **Integrazione alle precisazioni di cui alla nota PG. 2016.0785350 del 23/12/2016**

Con la presente si comunica che il termine del 1° gennaio 2017 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, previsto per l'*avvio del Registro Nazionale Aiuti* (articolo 6, commi 6 e 7, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 - “decreto milleproroghe 2017”) è **stato prorogato al 1° luglio 2017**.

Ciò nonostante, rimane condizione indispensabile per poter dare inizio alle singole attività, l'invio da parte dei Soggetti attuatori, almeno 15 gg prima della data presunta di avvio di ogni edizione/progetto:

- delle anagrafiche aziende contenenti le dichiarazioni degli aiuti corredate dalle copie delle relative visure camerali (comprendendo anche le imprese associate/collegate). Laddove le imprese non risultino registrate alla CCIAA, sarà comunque necessario allegare la documentazione atta a supportare la veridicità dei dati che vengono dichiarati al fine di comprovare l'esistenza delle stesse.

Il soggetto attuatore dovrà pertanto garantire la corrispondenza dei dati contenuti nelle anagrafiche azienda e nelle dichiarazioni, inviando al Servizio scrivente documenti già istruiti al fine di procedere ai successivi adempimenti necessari a consentire l'avvio delle attività. Ciò anche alla luce delle numerose incoerenze riscontrate nella documentazione pervenuta fino ad oggi.

- delle anagrafiche partecipanti
- dei dati generali dell'edizione
- di una mail al referente di gestione avente ad oggetto: “RIF.PA./RER/NR.PROGETTO/NR. EDIZIONE-AVvio E PARTECIPANTI” contenente la data presunta di avvio dell'edizione ed il numero di partecipanti in formazione per ogni singola azienda.

Quanto sopra al fine di rendere possibile alla PA di effettuare i controlli e di poter formalizzare la concessione degli aiuti alle singole imprese. Si ricorda che NON è possibile dare avvio alle

Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

tel 051.527.3891 - 3896
fax 051.527.3305

Email: gcr@regione.emilia-romagna.it
PEC: gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it

attività in assenza di una formale comunicazione da parte della PA in quanto l'intero processo dei controlli ed i conseguenti adempimenti devono essere completati.

Si ricorda inoltre che, trattandosi di percorsi in aiuti e peraltro finanziati a costi standard, i subentri di partecipanti all'avvio non sono ammissibili in quanto originerebbero una variazione in aumento del contributo già concesso all'impresa. (Per rendere ammissibili eventuali subentri necessita procedere con ulteriore concessione).

Saranno possibili eventuali sostituzioni di utenti inizialmente previsti purché appartenenti alla medesima impresa ed unicamente in presenza di ritiro e relativo subentro prima dell'avvio effettivo dell'edizione.

Di concerto con il Servizio concedente gli aiuti, si coglie l'occasione per fornire alcune precisazioni in merito alla corretta compilazione dei nuovi format di dichiarazione "aiuti" di cui alla determina n. 20559 del 21/12/2016, anche alla luce dei numerosi quesiti ricevuti.

In generale, nella dichiarazione di aiuti:

- la dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte;
- le parti descrittive non pertinenti devono essere barrate/annullate dal dichiarante;
- la firma del dichiarante deve essere apposta per esteso e leggibile, pertanto, verranno escluse le dichiarazioni che riportano solo sigle; non necessita, invece, l'apposizione del timbro e l'utilizzo di carta intestata;
- nel caso di aiuti de minimis, dovranno essere indicati unicamente gli aiuti eventualmente già ricevuti e non quelli oggetto della concessione
- la definizione di micro, piccola, media o grande impresa dovrà essere espressa in coerenza con i parametri indicati agli artt. 1 e 2 dell'allegato I) del Reg. UE 651/2014.

Più in specifico nella Sezione B) - dell'Allegato A - dichiarazione aiuti de minimis:

- La compagine sociale deve essere sempre riportata all'interno dell'apposito spazio della dichiarazione, compreso anche il caso di impresa autonoma. Se trattasi, ad esempio, di ditta individuale, ovviamente, saranno riportati solo i dati di un soggetto (cognome, nome e CF) che costituisce la ditta, indicando come quota detenuta il 100%.
- In caso di società cooperative, in presenza di un numero elevato di soci, in alternativa alla compilazione del campo previsto nel format, sarà possibile allegare alla dichiarazione la visura camerale contenente l'elenco dei soci (unico file PDF).
- Nel caso in cui all'interno della compagine sociale, siano elencate anche società che detengono quote societarie, ma le stesse società non siano indicate nella parte della dichiarazione relativa alle imprese collegate o associate, è utile che il Soggetto Attuatore lo evidenzi al dichiarante che potrà confermare o eventualmente modificare la dichiarazione.
- Gli occupati ULA (unità lavorative annue) citati nel riquadro relativo alle imprese collegate e/o associate corrispondono al numero di unità lavorative/anno ovvero al numero di persone che durante l'esercizio in questione hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. I lavoratori che hanno lavorato a tempo parziale o che non hanno lavorato per l'intera durata dell'esercizio, vanno contabilizzati in frazioni di ULA (ad esempio 2 lavoratori in part

time al 50% corrispondono ad 1 ULA). Si rimanda in proposito a quanto disposto all'art. 5 dell'allegato 1 del Reg. UE 651/2014.

- L'inizio e il termine dell'esercizio sociale devono essere sempre riportati nella dichiarazione solo in termini di giorno e mese (gg/mm) – secondo i vincoli di bilancio della singola impresa. In caso di ditta individuale, visto che l'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, la data di inizio sarà indicata nell' 01/01 mentre quella di termine il 31/12.

Più in specifico nella Sezione C) - dell'Allegato A - dichiarazione aiuti de minimis:

- l'Avviso di cui alla DGR. n.467/2016, non permette il cumulo, pertanto sarà compilabile unicamente il punto a) della dichiarazione.

Per quanto concerne in specifico l'allegato B) dichiarazione aiuti in ESENZIONE:

si ricorda che la compilazione del dato del totale di Bilancio va redatto dalle imprese soggette a tale obbligo. Pertanto, a titolo esemplificativo, non è richiesta nei casi di ditte individuali. In questa ipotesi, il dichiarante dovrà barrare/annullare la parte relativa al bilancio.

Analogamente nell'ipotesi che si tratti di ditta/società neo-costituita, pertanto, non in grado di dichiarare il dato del Fatturato così come quello di Bilancio relativo all'ultimo esercizio, il dichiarante dovrà barrare le relative parti indicando solo la data di costituzione della ditta/società.


Marisa Bertacca

